

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4951**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FORCIERI e AGOSTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2001**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino sono esplose tutte le contraddizioni esistenti nei paesi dell'area balcanica.

L'insorgere di drammatiche guerre locali combattute tra etnie che fino ad allora avevano vissuto in una fittizia concordia ha causato migliaia di vittime soprattutto tra la popolazione civile.

È in questa nuova realtà che la Comunità internazionale e la NATO sono intervenute contribuendo a fermare la violenza della guerra, salvando i più indifesi, permettendo quindi il ritorno alla vita civile e ponendo termine alle barbarie.

In particolare l'intervento in Bosnia del 1995 e in Kosovo del 1999 ha visto e vede tuttora la partecipazione attiva delle nostre migliori unità militari che si sono distinte per coraggio, abnegazione e nel soccorso verso la popolazione civile.

L'impegno politico profuso da quasi tutti i partiti presenti nel Parlamento a sostegno dell'intervento italiano è stato ripagato dal riconoscimento internazionale delle nostre forze armate protagoniste nelle azioni militari insieme agli alleati europei ed americani.

Il fondato sospetto che possa esserci una relazione tra le armi utilizzate nei Balcani e le morti e le malattie che hanno colpito il personale militare impiegato nella missione di pace getta un'ombra sui diversi livelli di conoscenza dei Paesi alleati sulla reale situazione in cui operavano le forze armate della NATO.

La apprezzabile e tempestiva decisione del Ministro della difesa di insediare una commissione scientifico-sanitaria che accerti

la causa dell'insorgere delle patologie tumorali, gli interventi del Presidente del Consiglio e del Presidente della Commissione europea affinché la NATO faccia piena luce sull'uso di armi con uranio impoverito, possono e devono essere affiancati da una indagine parlamentare.

La istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta, composta da un numero limitato di deputati e senatori, che sia in grado di espletare la propria funzione entro la fine della Legislatura, avrebbe l'obiettivo di svolgere una approfondita indagine volta a verificare cosa non ha funzionato nei rapporti tra i Paesi alleati e nelle comunicazioni tra le istituzioni e i comandi militari o se le eventuali informazioni sulla presenza di rischi per la salute dei militari impegnati in quell'area siano state sottovalutate.

Sarà compito della Commissione d'inchiesta quello di proporre le necessarie modifiche da apportare ai trattati e agli accordi internazionali che disciplinano le missioni di pace per far sì che tutti i Paesi partecipanti siano messi in condizione di esercitare un reale controllo politico che permetta una effettiva conoscenza di tutti gli aspetti delle missioni.

La Commissione potrà inoltre contribuire a far sì che la Comunità internazionale metta al bando, coerentemente agli accordi di Ottawa, anche quelle armi convenzionali che, per la loro stessa composizione, possono ritenersi eccessivamente dannose a causa della loro capacità di contaminare con effetti prolungati nel tempo l'ambiente su cui ricadono e gli uomini con i quali vengono a contatto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione di inchiesta che indagherà sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia.

## Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIII Legislatura e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

## Art. 3.

1. La Commissione è composta di quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. La Commissione elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

## Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

## Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

## Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per

tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





